JUS- ONLINE 6/2020 ISSN 1827-7942 RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano

Manlio Miele Professore Ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

La sinodalità tra principio e metodo: brevi note*

English title: Synodality: a principle and a method. Some remarks

Numero DOI: 10.26350/18277942 000023

Sommario: Introduzione. 1. Sinodalità e collegialità. 2. La creazione del sinodo dei vescovi. 3. Interazione tra il sinodo ed il Collegio dei cardinali. 4. Un metodo rinnovato. Conclusioni

Introduzione

Papa Francesco, nella commemorazione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, ha sottolineato che «il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio», trattandosi della «dimensione costitutiva della Chiesa» ed essendo, «quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, [...] già tutto contenuto nella parola "sinodo"»¹.

Per il Pontefice si tratta di un vero e proprio impegno programmatico, che lo ha portato ad intervenire più volte sul tema, sia a livello teorico-dogmatico, per spiegare come la sinodalità debba essere intesa e come essa si declini all'interno della struttura gerarchica della Chiesa, sia a livello "fattuale-normativo", con la costituzione apostolica *Episcopalis communio* con cui il 15 settembre 2018 ha riformato la disciplina del Sinodo dei Vescovi².

Non poteva essere altrimenti, alla luce dell'impostazione che Papa Francesco ha voluto dare al proprio Pontificato. Parlare di sinodalità,

^{*} Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.

¹ Francesco, Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, in AAS 107 (2015) 1139. Per un approfondimento tematico centrato sulle relative coordinate teologico-pastorali, cfr. M. Brunini, In cammino verso la sinodalità ecclesiale sospinti da papa Francesco, «Rassegna di teologia» 59 (3/2018), 419-440; F. Mandreoli (a cura), La teologia di Papa Francesco. Fonti, metodo, orizzonte e conseguenze, Dehoniane, Bologna 2019; E. Galavotti, Jorge Mario Bergoglio e il concilio Vaticano II: Fonte e metodo, 61-87.

² Si veda anche, in questo contesto, l'*Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi*, approvata il 1 ottobre 2018 dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

infatti, significa parlare di un principio costitutivo della Chiesa e della sua dimensione più autentica³; significa parlare della Chiesa come comunità⁴. Nella Nota Preliminare La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa del 2 marzo 2018, la Commissione teologica internazionale ha avuto cura di spiegare che, alla luce delle sue fonti normative e dei suoi fondamenti teologali, «la sinodalità designa innanzitutto lo stile peculiare che qualifica la vita e la missione della Chiesa, esprimendone la natura come il camminare insieme e il riunirsi in assemblea del Popolo di Dio convocato dal Signore Gesù nella forza dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo. Essa deve esprimersi nel modo ordinario di vivere e operare della Chiesa. Tale modus vivendi et operandi si realizza attraverso l'ascolto comunitario della Parola e la celebrazione dell'Eucaristia, la fraternità della comunione e la corresponsabilità e partecipazione di tutto il Popolo di Dio, ai suoi vari livelli e nella distinzione dei diversi ministeri e ruoli, alla sua vita e alla sua missione». Ancora, ha puntualizzato che «la sinodalità designa poi, in senso più specifico e determinato dal punto di vista teologico e canonico, quelle strutture e quei processi ecclesiali in cui la natura sinodale della Chiesa si esprime a livello istituzionale, in modo analogo, sui vari livelli della sua realizzazione: locale, regionale, universale. Tali strutture e processi sono a servizio del discernimento autorevole della Chiesa, chiamata a individuare la direzione da seguire in ascolto dello Spirito Santo». Infine, ha chiarito che «la sinodalità designa [...] l'accadere puntuale di quegli eventi sinodali in cui la Chiesa è convocata dall'autorità competente e secondo specifiche procedure determinate dalla disciplina ecclesiastica, coinvolgendo in modi diversi, sul livello locale, regionale e universale, tutto il Popolo di Dio sotto la presidenza dei Vescovi in comunione collegiale e gerarchica con il Vescovo di Roma, per il discernimento del suo cammino e di particolari questioni, e per l'assunzione di decisioni e orientamenti al fine di adempiere alla sua missione evangelizzatrice»⁵.

_

³ Spiega la Commissione teologica internazionale nella Nota Preliminare *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2 marzo 2018 (in www.vatican.va) che "Sinodo è parola antica e veneranda nella Tradizione della Chiesa, il cui significato richiama i contenuti più profondi della Rivelazione. Composta dalla preposizione σύν, con, e dal sostantivo ὁδός, via, indica il cammino fatto insieme dal Popolo di Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso come «la via, la verità e la vita» (*Gv* 14,6), e al fatto che i cristiani, alla sua sequela, sono in origine chiamati «i discepoli della via» (cfr. *At* 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). Nel greco ecclesiastico esprime l'essere convocati in assemblea dei discepoli di Gesù e in alcuni casi è sinonimo della comunità ecclesiale" (n. 3). Cfr. inoltre Arcidiocesi di Milano, *La sinodalità nella Chiesa. Un approccio multidisciplinare*, Centro Ambrosiano, Milano 2018.

⁴ Cfr., da ultimo, Congregazione per i Vescovi, *Pastori di una Chiesa sinodale. Atti del corso annuale di formazione per i nuovi Vescovi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

⁵ Commissione teologica internazionale nella Nota Preliminare *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2 marzo 2018, cit., n. 70. Per una interessante guida alla lettura del documento citato, cfr. P. Coda-R. Repole (a cura), *La sinodalità nella*

Dunque, parlare di sinodalità significa anche, da un punto di vista squisitamente giuridico, trattare di un tema molto complesso e difficile da cogliere in tutte le sue declinazioni come pure nel rapporto con un altro principio ecclesiale fondamentale con il quale è strettamente connesso, quello della collegialità, che non può essere compreso fino in fondo se non lo si colloca proprio nell'alveo della sinodalità, di cui costituisce un aspetto assai rilevante, ma non esclusivo⁶.

Il presente studio intende fornire alcune riflessioni sul tema e mostrare come la sinodalità, oltre ad essere un principio fondamentale e costitutivo della dimensione più autentica della Chiesa, sia un metodo che gli ultimi Pontefici e papa Francesco in particolare hanno particolarmente curato e sviluppato.

1. Sinodalità e collegialità

Nella già citata Nota Preliminare *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2 marzo 2018 la Commissione teologica internazionale ha sottolineato che «la collegialità [...] è la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei Vescovi sul livello della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. Ogni autentica manifestazione di sinodalità esige per sua natura l'esercizio del ministero collegiale dei Vescovi»⁷.

Eppure, il Concilio Vaticano II, che tanta parte ha avuto nella riscoperta proprio della collegialità e della sacramentalità episcopale⁸ quali caratteri

vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale, Dehoniane, Bologna 2019; S. Madrigal Terrazas (a cura), La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Texto y comentario del documento de la Comisión Teológica Internacional, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2019.

⁶ Sia permesso rinviare a M. Miele, *Papa Francesco e gli sviluppi recenti del metodo sinodale*, in O. Fumagalli Carulli – A. Sammassimo, *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Milano 2015, pp. 317-346, nonché Id., *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, Padova 2004.

⁷ Commissione teologica internazionale, Nota Preliminare *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2 marzo 2018, cit., n. 7.

⁸ Il Concilio si concentrò sulla collegialità episcopale e Gilles Routhier, a tal proposito, ha parlato addirittura di una «ossessione», nelle discussioni conciliari, relativamente al riconoscimento sia della sacramentalità dell'episcopato che della sua struttura collegiale; ciò avrebbe condotto l'assemblea conciliare sia a trascurare l'articolazione vescovo-Chiesa che alla fissazione sulle attribuzioni di «attori isolati» (papa e vescovi diocesani); cfr. G. Routhier, *Perspectives et dimensions d'une recherche sur la synodalité de l'Église*, in A. Melloni-S. Scatena (ed.), *Synod and Synodality*, cit., pp. 91-94. La circostanza, com'è ben noto, era causata da vari fattori tra i quali sicuramente è da annoverarsi una dominante mentalità apologetica nei riguardi della funzione pontificia, di diretta derivazione dal documento del Vaticano I che, di tale funzione, aveva scolpito i caratteri con quei termini squisitamente giuridici, che sarebbero

della più autentica tradizione della Chiesa che negli ultimi secoli sembravano non essere stati sufficientemente compresi e valorizzati, non si sofferma estesamente né sulla definizione della sinodalità né sulla sua relazione con la collegialità⁹.

Se tale mancanza ancora oggi può sorprendere, sempre la Commissione teologica internazionale ha sottolineato che comunque «l'istanza della sinodalità è al cuore dell'opera di rinnovamento» promossa dallo stesso Concilio, dal momento che «la sinodalità [...] indica lo specifico *modus vivendi et operandi* della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice»¹⁰. Più specificamente ancora, con riferimento al rapporto tra collegialità e sinodalità, la stessa Commissione ha ribadito che «mentre il concetto di sinodalità richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della

confluiti nel can. 218 del *Codex* del 1917, come ricorda H. Küng, *Strutture della Chiesa*, trad. it. di P. Bernardini-Marzolla, Torino, 1965, p. 222 e ss.

9 È pur vero che sin dalla chiusura del Concilio si è sviluppato un importante e proficuo dibattito dottrinale, sia in ambito teologico sia in ambito canonistico, teso alla comprensione ed alla valorizzazione del principio sinodale. Sottolinea Giuseppe Alberigo, studioso che della conciliarità fece uno dei propri filoni principali di ricerca, che «intorno agli anni Sessanta del XX secolo si è generalizzata, anche per l'influsso dell'enorme eco suscitata dall'inattesa decisione di Giovanni XXIII di convocare un nuovo concilio, un'attenzione crescente per la dimensione conciliare della chiesa, denominata "conciliarità" o "sinodalità"»; G. Alberigo, Conciliarità, futuro delle chiese, in A. Melloni-S. Scatena (ed.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact (International Colloquium Bruges, 2003), (Christianity and history 1), Münster, 2005, p. 463. Pressappoco lo stesso esordio si ha nell'ultimo scritto lasciato dallo Studioso: G. Alberigo, Sinodo come liturgia, in Il Regno-doc., 52 (2007), pp. 443-456. Sull'argomento si vedano, tra gli altri, Institute for Ecumenical Research (ed.), Communio/Koinonia: A New Testament-Early Christian Concept and its Contemporary Appropriation and Significance, Strasbourg, Institute for Ecumenical Research, 1990; La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église (Actes du VIIe congrès international de Droit canonique, Parigi, 21-28 settembre 1990), 2 v., in L'Année canonique, hors série (1992); A. Melloni-S. Scatena (ed.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact, cit.; Associazione Teologica Italiana (ed.), Dossier: Chiesa e sinodalità, a cura di G. Ancona, Bergamo, 2005; Associazione Teologica Italiana (ed.), Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi, a cura di R. Battocchio e S. Noceti, Milano, 2007. Si veda la nota bibliografica, a partire dal sacramento del battesimo, Baptism and Communio. A Bibliography Compiled by S. Anita Stauffer, with an Introduction by Eugene L. Brand, in The Ecumenical Review, 2000, 52, pp. 261-266, nonché, più specifica, quella di A. Moda, Sulla sinodalità. Per un percorso bibliografico, in Associazione Teologica Italiana (ed.), Dossier: Chiesa e sinodalità, cit., pp. 205-329. V. anche Alberigo, Sinodo come liturgia, cit., p. 445, nota 2.

¹⁰ Commissione teologica internazionale, Nota Preliminare *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2 marzo 2018, cit., n. 6.

Chiesa, il concetto di collegialità precisa il significato teologico e la forma di esercizio del ministero dei Vescovi a servizio della Chiesa particolare affidata alla cura pastorale di ciascuno e nella comunione tra le Chiese particolari in seno all'unica e universale Chiesa di Cristo, mediante la comunione gerarchica del Collegio episcopale col Vescovo di Roma»¹¹.

Alla luce di tali considerazioni debbono dunque rileggersi le deliberazioni conciliari. Del resto, se è vero che la costituzione dogmatica *Lumen gentium* evita i termini «sinodalità» e «collegialità»¹², è pur vero che il capitolo III della stessa introduce una distinzione netta, ma significativa, tra collegialità episcopale in senso stretto (n. 22) e senso della collegialità («collegialis affectus», n. 23). La determinazione dei confini tra le due forme di collegialità costituisce fin da subito oggetto di diverse interpretazioni ¹³ ma comunque deve riconoscersi come il n. 23 della Costituzione abbia esplicitato un modo nuovo di parlare dei rapporti tra romano pontefice e vescovi.

Il citato passo, infatti, interviene, innanzitutto, a completare la visione del Vaticano I, che nella *Pastor aeternus* fonda l'unità ecclesiale e dell'episcopato accentuando la funzione solitaria dell'ufficio petrino. Inoltre e soprattutto, però, partendo dalla affermazione per cui «la cura di annunziare il Vangelo in ogni parte della terra appartiene al corpo dei pastori, ai quali tutti, in comune, Cristo diede il mandato, imponendo un comune dovere», esso prevede per i singoli vescovi – al di fuori della concretizzazione di un vero atto collegiale, giuridicamente imputabile cioè al Collegio episcopale come persona morale – ben precisi e puntuali doveri-poteri: della sollecitudine per la Chiesa universale (*sollicitudo pro universa Ecclesia*); della collaborazione (*laborum societas*) tra sé e col romano pontefice. Doveri-poteri, questi, indubbiamente derivanti dalla persistenza nella comunione gerarchica, ma comunque espressione di rinnovata impostazione nel rapporto tra le funzioni del papa e quelle dei vescovi¹⁴; un'impostazione conforme al principio di comunione.

del Vaticano II.

¹¹ Ivi, n. 7.

¹² Cfr. H. Legrand, collégialité, in J.-Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de théologie, cit., p. 233; l'Autore, prima di alcuni rilievi critici, ha modo di ricordare come la dottrina sulla collegialità episcopale sia da molti considerata come la «spina dorsale»

¹³ Carlo Colombo, testimone d'eccezione al Concilio in quanto «teologo di fiducia di Paolo VI» (G. Alberigo, *Breve storia del concilio Vaticano II*, Bologna, 2005, p. 88), vent'anni dopo la sua chiusura aveva modo di raffigurare, la distinzione tra collegialità episcopale in senso stretto e *affectus collegialis*, come fondamentale e da «intendere bene», giacché «parecchie idee inesatte sono derivate proprio dal trasferire alla prima quanto è detto del secondo, o viceversa dal non comprendere bene la prima, che dev'essere intesa alla luce del secondo». Cfr. C. Colombo, *Il compito della teologia*, Milano, 1983, p. 196.

¹⁴ Durante le assise del Concilio Vaticano II, il dibattito sui rapporti tra l'ufficio petrino e il corpo episcopale si svolge soprattutto in termini di poteri e di prerogative giuridici; cfr. H. Legrand, *La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II. Un'indagine e una*

Proprio sul concetto di comunione insiste la *Nota esplicativa previa* di Paolo VI sul capitolo III della citata costituzione¹⁵. In particolare, deve sottolinearsi come essa, da un lato, utilizzi il termine «comunione» in riferimento alla concordia gerarchica necessaria affinché coloro che sono consacrati vescovi possano entrare a far parte del Collegio episcopale; questa concordia (*hierarchica communio*) deve sussistere con il pontefice, capo del Collegio, e con gli altri membri del Collegio stesso; dall'altro, in relazione al *corpus episcoporum*, fornisca in negativo – cioè per escluderla –, una nozione ben precisa di *collegium*, là dove specifica che «"collegio" non si intende in senso "strettamente giuridico", cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandata la loro potestà al loro preside» (n. 1)¹⁶.

Tale principio di comunione ha avuto comunque modo, dopo il Vaticano II e grazie a esso, di esprimersi concretamente, anzitutto, nelle strutture della collegialità episcopale affettiva (talune rinnovate, talaltre di nuova

riflessione teologica e istituzionale, in Associazione Teologica Italiana (ed.), Chiesa e sinodalità, cit., pp. 77-82. Dai volumi degli Acta Synodalia emerge tuttavia che, perlomeno alcuni padri conciliari, dedichino i loro sforzi più a circoscrivere cosa il corpo episcopale non possa fare senza il papa, che non cosa debba fare insieme a lui; in altri termini, dalle discussioni conciliari pare effettivamente che la «preoccupazione dominante dei padri» fosse quella «di pervenire a un nuovo equilibrio tra il papa e i vescovi»; Routhier, Perspectives et dimensions d'une recherche sur la synodalité de l'Église, cit., p. 93. Al proposito si vedano, tra gli altri, la ricostruzione di U. Betti, La dottrina sull'episcopato nel capitolo III della costituzione dommatica Lumen gentium, Roma, 1968, spec. pp. 108-316; nonché G.P. Milano, Il sinodo dei vescovi, Milano, 1985, pp. 67-217, e, specialmente con riferimento al decreto Christus Dominus, M. Faggioli, Il vescovo e il Concilio. Modello episcopale e aggiornamento al Vaticano II, Bologna, 2005, spec. pp. 27-388.

¹⁵ Sulla storia della Nota cfr. L. A. G. Tagle, *La tempesta di novembre: la «settimana nera»*, in G. Alberigo (dir.), *Storia del concilio Vaticano II*, IV, Bologna, 1999, pp. 446-475. Un dossier sulla genesi storica della Nota si trova in *Paolo VI e i problemi ecclesiologici al Concilio* (Pubblicazioni dell'Istituto Paolo VI, 7), Brescia, 1989, pp. 589-681. Il Papa, con appunto autografo, chiedeva che «il nuovo testo sia preceduto da una *Nota* esplicativa della Commiss.[ione] (come prep.[arata] da Mons. Col.[ombo] d'accordo con Mons. Ph.[ilips] e P. Bertrams)» (ivi, p. 665). Quanto alle critiche ad essa mosse si veda, tra gli altri, Legrand, *Le riforme di Francesco*, cit., pp. 422-424, il quale vi vede un consistente condizionamento da parte di concetti romanistici (come quello di *plenitudo potestatis*), talché sarebbero stati oltrepassati gli stessi limiti che per la potestà papale erano stati definiti dal Vaticano I (ivi, pp. 422-423).

¹⁶ La Nota, quindi, dà una definizione di comunione – sia in forma negativa che positiva –, che forse può offrire una sua utilità generale. Infatti, «"comunione" è un concetto tenuto in grande onore nell'antica Chiesa (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non s'intende un certo vago "affetto", ma una "realtà organica", che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità» (n. 2). Da un punto di vista critico, si cfr. N. Lüdecke, *Studium Codicis, schola Concilii, Il Regno-att.*, 2006, 51, p. 340 e ss. Egli ammette come «la discussione sia conciliare sia postconciliare che si chiede se in quel modo era centrato il concetto giuridico di *collegium* o se *collegium* poteva comprendere anche una pluralità di persone gerarchicamente ordinate è inutile. L'obiettivo concreto della terminologia è l'esclusione dei pari diritti dei membri», ivi, p. 352, nota 57.

creazione) come il sinodo dei vescovi, i sinodi plenari e provinciali, le conferenze episcopali; ma anche, nelle chiese particolari, e quindi non a livello di collegialità episcopale, nel sinodo diocesano, nel consiglio presbiterale, nel consiglio pastorale diocesano, nel consiglio pastorale parrocchiale¹⁷.

Lo ha ribadito anche Papa Francesco quando, nel già citato Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi del 17 ottobre 2015, ha sottolineato che, «in una Chiesa sinodale, il Sinodo dei Vescovi è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali». Il Pontefice ha spiegato che «il primo livello di della sinodalità si realizza nelle Chiese particolari», relativamente alle quali lo stesso «Codice di diritto canonico dedica ampio spazio a quelli che si è soliti chiamare gli "organismi di comunione" della Chiesa particolare: il Consiglio presbiterale, il Collegio dei Consultori, il Capitolo dei Canonici e il Consiglio pastorale¹⁸. Soltanto nella misura in cui questi organismi rimangono connessi col "basso" e partono dalla gente, dai problemi di ogni giorno, può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale: tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono essere valorizzati come occasione di ascolto e condivisione». Ancora, il Pontefice ha aggiunto che «il secondo livello è quello delle Province e delle Regioni Ecclesiastiche, dei Concili Particolari e in modo speciale delle Conferenze Episcopali 19 », ossia di quegli organismi attraverso i quali augura che si possano realizzare «le istanze intermedie della collegialità, magari integrando e aggiornando alcuni aspetti dell'antico ordinamento ecclesiastico» e constatando che l'auspicio del Concilio in tal senso non si è ancora pienamente realizzato²⁰. Infine, il Pontefice ha colto l'ultimo livello di esercizio della sinodalità in quello della Chiesa universale, ove «il Sinodo dei Vescovi, rappresentando l'episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all'interno di una Chiesa tutta sinodale», insistendo sul fatto che tale organo manifesta «la collegialitas affectiva, la quale può pure divenire in alcune circostanze "effettiva", che congiunge i Vescovi fra loro e con il Papa nella sollecitudine per il Popolo di Dio»²¹.

⁻

¹⁷ Cfr. W. Beinert, Synode, in J.-Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de théologie, cit., p. 1117; M.G. Masciarelli, Le radici del Concilio. Per una teologia della sinodalità, Dehoniane, Bologna 2018.

Si noti anche come Papa Francesco abbia più volte utilizzato il neologismo astratto "diocesanità": vd., ad es., quanto detto dal Santo Padre in occasione dell'"Incontro con i sacerdoti, religiosi, seminaristi del Seminario regionale e diaconi permanenti (1 ottobre 2017)", in www.vatican.va.

¹⁸ Cfr. cann. 495-514.

¹⁹ Cfr. cann. 431-459.

²⁰ Cfr. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, n. 32.

²¹ Francesco, Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, cit.

E lo ha ribadito lo stesso Papa Francesco quando ha titolato proprio *Episcopalis communio* la costituzione apostolica sul Sinodo dei vescovi²².

2. La creazione del sinodo dei vescovi

Non deve poi dimenticarsi che mentre il Concilio era in corso, Paolo VI, aprendone la quarta sessione il 14 settembre 1965, annunciava la creazione di un «sinodo di vescovi»²³. La decisione non era inattesa dal momento che il numero 5 del decreto conciliare sulla missione pastorale dei vescovi, *Christus Dominus*, ne aveva delineato l'essenza²⁴. Composto da alcuni vescovi, il sinodo doveva essere convocato dal Pontefice, in rapporto alle necessità della Chiesa e quando l'avesse ritenuto opportuno, per averne collaborazione e consiglio. Nel discorso Paolo VI esprimeva anche l'idea che il sinodo dovesse essere di giovamento, in modo particolare, al lavoro quotidiano della Curia romana²⁵; il giorno dopo, veniva pubblicato il documento istitutivo del nuovo istituto²⁶.

Premesso che del sinodo venivano configurate tre tipologie di assemblea – generale, straordinaria, speciale –, e che quest'ultima è caratterizzata da alcune peculiarità in forza della sua limitatezza geografica, i lineamenti generali e basilari di esso erano i seguenti: 1) il sinodo era composto solo da alcuni vescovi cattolici, di provenienza universale e variamente designati, ma tutti legittimati da un intervento del pontefice²⁷; 2) la sua competenza ordinaria era di natura consultiva; 3) esso doveva considerarsi come posto in rappresentanza di tutto l'episcopato cattolico («partes agens totius catholici Episcopatus»)²⁸. Quest'ultimo punto si

²² Cfr. F. Fabene, *La sinodalità nella Chiesa e la riforma del Sinodo dei Vescovi*, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 99 (3-4/2018), 191-202.

²³ Cfr. Faggioli, *Îl vescovo e il Concilio. Modello episcopale e aggiornamento al Vaticano II*, cit., pp. 389-438. Studi monografici: AA. Vv., *Il sinodo dei vescovi. Natura, metodo, prospettive*, a cura di J. Tomko, Roma, Libreria editrice vaticana, 1985; G.P. Milano, *Il sinodo dei vescovi*, cit.; J.I. Arrieta, *El Sínodo de los Obispos*, Pamplona, 1987; M.C. Bravi, *Il sinodo dei vescovi. Istituzione, fini e natura*, Roma, 1995; A. Indelicato, *Il sinodo dei vescovi. La collegialità sospesa (1965-1985)*, Bologna, 2008.

²⁴ «Una più efficace collaborazione al supremo pastore della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei vescovi. Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, è un segno che tutti i vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale».

²⁵ Il discorso si trova in AAS 57 (1965), 794-805; il passo citato è a pagina 804.

²⁶ Paolo VI, motu proprio *Apostolica sollicitudo*, 15 settembre 1965, in AAS 57 (1965), 775-780 (*Enchiridion Vaticanum* [= EV], 2, 472-481).

²⁷ Nel caso dei vescovi designati dalle Conferenze episcopali, «eletti» secondo gli articoli V e VIII del Motuproprio ed il can. 346, § 1, si è giustamente intravista più una forma di presentazione che non di elezione canonica. Cfr. J.I. Arrieta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, pp. 273-274.

²⁸ Il Motu proprio articolava le caratteristiche del sinodo dicendo che esso era regolato così da essere: «a) una istituzione ecclesiastica centrale; b) rappresentante tutto

sarebbe rivelato come il più discusso; talvolta, si ha la sensazione, per una certa disinvoltura nell'usare come identici i concetti di rappresentanza e di rappresentatività²⁹. Con ciò non si teneva adeguato conto della diversa natura dei rapporti motivati in termini di democrazia rappresentativa rispetto a quelli fondati su base sacramentale, sulla cui ontologia tanto insistette Eugenio Corecco nel parlare sia della sinodalità ecclesiale che degli organismi partecipativi espressione della stessa³⁰.

Anche per porre fine a simili fraintendimenti, il *Codex* del 1983 evitava di riproporre la formula del sinodo come istituto «partes agens totius catholici Episcopatus» ³¹. Il che, forse, non era neppure necessario,

l'Episcopato cattolico; c) perpetua per sua natura; d) quanto alla sua struttura, svolgente i suoi compiti in modo temporaneo ed occasionale» (I).

²⁹ Sul rilievo della distinzione, nell'ordinamento ecclesiale, si veda la relazione (9 marzo 2012) di P. Gherri in http://gherripaolo.eu/lucera discernimento.pdf, nonché L. Musselli, Forme ed Istituti di rappresentanza canonica, in Paolo Gherri (ed.), Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza (Atti della quarta giornata canonistica interdisciplinare), Roma, 2010, pp. 110-112; M. Miele, Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina, Padova, 2004, p. 199, nota 135. Sul rapporto tra il ministero e il fenomeno della rappresentanza-rappresentazione: J.-M. Tillard, Chiesa di chiese. L'ecclesiologia di comunione, trad. it., Brescia, 1989, pp. 223-232. Libero Gerosa, a proposito del voto nei consigli ecclesiali di ogni livello ecclesiale, non distingue tra rappresentanza e rappresentatività, ma tra rappresentanza e testimonianza della fede, giacché «il concetto di "rappresentanza"... ha un significato diverso nella struttura ecclesiale retta dal principio della "communio" e conosciuto per fede, perché quest'ultima non può essere rappresentata ma solo testimoniata». Conseguentemente i membri di assemblee ecclesiali «anche quando sono eletti con criteri "rappresentativi" o democratici, non sono dei "rappresentanti" di tipo parlamentare ma dei fedeli scelti per testimoniare la loro fede ed aiutare secondo 'scienza e competenza" (can. 212 § 3) il fedele che – in forza del sacramento dell'ordine e della "missio canonica" – è investito d'autorità nella comunità cristiana in questione» (L. Gerosa, Inveramenti istituzionali delle nozioni conciliari di «collegialità» e «partecipazione», cit., p. 81). Rimane il fatto che la «testimonianza» non si realizza in modo astorico e disgiunto dall'appartenenza a diversa «lingua, popolo e nazione» e a diversi ambiti culturali e sociali; in tal senso un'assemblea ecclesiale può realizzare una sua rappresentatività senza potersi definire "rappresentante" dei fedeli che non ne fanno parte.

³⁰ Molti degli scritti di Corecco, anche su questo tema, sono raccolti nei volumi: E. Corecco, Ordinatio Fidei, *Schriften zum kanonischen Recht*, a cura di L. Gerosa e L. Müller, Paderborn, 1994; E. Corecco, «*Ius et communio*». *Scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Casale Monferrato, 1997, 2 v. Per un interessante approfondimento sugli scritti di Corecco relativamente al tema della sinodalità, cfr. C. Fantappiè, *Chiesa e sinodalità*. *Per un confronto con Eugenio Corecco*, «Ephemerides iuris canonici» 58 (2/2018), 461-478.

³¹ La Pontificia Commissione per la revisione del *Codex*, sul punto, rispose alla Segreteria generale del sinodo dei vescovi, con propria lettera del 20 settembre 1983 e allegando un parere di W. Onclin: «Come si disse nella discussione su questa definizione, se il Sinodo dei Vescovi rappresentasse veramente tutti i Vescovi, sarebbe come il Concilio ecumenico e dovrebbe avere voto deliberativo e i suoi atti sarebbero atti collegiali. Ma questo non corrisponde alla realtà. Il Sinodo dei Vescovi non si può

laddove si avvertisse come nel Motuproprio del 1965 il sinodo era posto in rapporto all'«episcopato cattolico» e non al «Collegio episcopale»³².

Comunque sia, nella costituzione apostolica *Episcopalis communio* sul Sinodo dei Vescovi, Papa Francesco ha evitato di riproporre l'art. 1 del Motuproprio *Apostolica sollicitudo* di Paolo VI, omettendo, pertanto, ogni riferimento espresso al fatto che il Sinodo dei vescovi sia «partes agens totius catholici Episcopatus» e per il resto rinviando al can. 346 CIC quanto ai membri e agli altri partecipanti delle Assemblee.

Ciò premesso, anche oggi sembra si possa dire che il sinodo è rappresentativo dell'episcopato cattolico senza, per questo, essere rappresentante della totalità dei vescovi appartenenti al Collegio episcopale. Del resto, il *Codex* del 1983 non ha esitato ad utilizzare il linguaggio della rappresentanza, in modo esplicito, nel caso di un altro istituto sconosciuto al *Codex* del 1917, il Consiglio presbiterale, definito non solo come senato del vescovo, ma anche come gruppo di sacerdoti «presbyterium repraesentans» (can. 495, § 1)³³. Le discussioni conciliari sulla strutturazione di questo organo collegiale sono state ricostruite, notandosi come poi, a proposito del Consiglio presbiterale, fosse emersa da un lato una «*repraesentatio* per mimèsi o per imitazione», così che il Consiglio riproducesse «in piccolo la varietà delle situazioni del presbiterio»; dall'altro, come la stessa *repraesentatio* del presbiterio spettasse «a tutto il consiglio presbiterale non ai singoli membri»³⁴.

Se è vero che nel *Codex* del 1983 come pure nella costituzione apostolica *Episcopalis communio* del sinodo episcopale non viene formalmente

considerare come un Collegio di tutti i Vescovi; sarebbe un Concilio ecumenico»: *Il sinodo dei vescovi. Natura, metodo, prospettive*, cit., p. 180.

³² Sulla facilità con cui talvolta si è posta una relazione (giuridica) diretta tra sinodo e Collegio episcopale, si vedano i cenni in A. Remossi, Il concetto di rappresentatività nell'ordinamento canonico, in Periodica de re canonica, 2005, 94, pp. 604-607. Il rapporto tra l'uno e l'altro investe anche un problema di autorità ex iure divino, così come evidenziato da Legrand, per il quale il sinodo «potrebbe facilmente diventare un organismo più rappresentativo dell'episcopato senza pretendere che le sue raccomandazioni abbiano l'autorità del collegio universale»: Legrand, Le riforme di Francesco, cit., p. 423. V. De Paolis, in una conferenza tenuta a Madrid il 26 novembre 2014, dopo la pubblicazione della Relatio finalis del sinodo straordinario del 2014, si sarebbe chiesto se sia «competenza di un sinodo dei vescovi trattare una questione come questa: il valore della dottrina e della disciplina vigente nella Chiesa, che si sono formate nel corso dei secoli e sono sancite con interventi del magistero supremo della almeno secondo quanto riportato http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350935.

³³ Il Consiglio presbiterale eredita il titolo di *senatus* che nel *Codex* del 1917 era attribuito al Capitolo cattedrale (can. 391, § 1). Viceversa, nello stesso *Codex*, non vi è alcun accenno ad una rappresentanza del Capitolo rispetto al clero diocesano.

³⁴ A. Longhitano, «Repraesentatio» e partecipazione nell'ordinamento canonico, in Repraesentatio. Sinodalità ecclesiale e integrazione politica, Atti del Convegno di studi organizzato dallo Studio Teologico San Paolo e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, Catania 21-22 aprile 2005, a cura di A. Longhitano, Firenze, 2007, pp. 181-183.

ribadito l'aspetto di rappresentanza, non c'è dubbio che la rinnovata esigenza che i suoi componenti, nell'ambito di un'assemblea generale, siano scelti da tutte le regioni del mondo (can. 342 CIC), configuri un metodo per garantire una rappresentatività geografica, e quindi culturale, a livello mondiale; anche i vescovi padri del sinodo riunito in assemblea generale quindi, in quanto scelti effettivamente da tutto il mondo, rappresentano per imitazione tutto l'episcopato cattolico, episcopato che, come la Chiesa, è «di ogni lingua, popolo e nazione» e tenendo presente che il legame di ogni Chiesa particolare ad un singolo mondo culturale è elemento «costitutivo della sua Cattolicità» 35. E tale rappresentatività è particolarmente rafforzata per quei vescovi che vengono scelti tramite l'elezione in seno alle Conferenze episcopali. Nelle assemblee generali ordinarie questi costituiscono il maggior numero dei padri sinodali e durante la celebrazione sinodale essi dovrebbero esprimere l'opinione emersa in seno alla discussione sui temi sinodali previamente effettuata dalla Conferenza episcopale di provenienza³⁶. Questa disposizione poteva far pensare ad un vero e proprio meccanismo di delega-rappresentanza tra le Conferenze (deleganti) ed i vescovi (delegati); tuttavia, in relazione ad essa, già nel 1977 alcune Note esplicative della Segreteria generale chiedevano che i vescovi designati al sinodo esponessero i pareri sia della maggioranza che della minoranza della propria Conferenza³⁷, con ciò riecheggiandosi l'antica dialettica canonica tra maioritas et sanioritas. Il problema di riferire al sinodo le opinioni diverse, presenti in seno alla Conferenza episcopale delegante, non si pone infatti quando essa sia unanime sulle stesse 38. Anche per ciò si è sottolineato l'aspetto di rappresentatività morale, e non «giuridico-formale», del sinodo³⁹.

_

³⁵ H.-M. Legrand, Synodes et conseils de l'après-concile, in Nouvelle revue theologique, 1976, 98, p. 196.

³⁶ Così dispone l'art. 23 dell'*Ordo Synodi Episcoporum*, nell'ultima redazione approvata da Benedetto XVI il 29 settembre 2006: AAS 98 (2006) 755-779 (EV, 23, 1526-1577).

³⁷ «Questo articolo del Regolamento del Sinodo prescrive che i Delegati delle singole Conferenze Episcopali manifestino la posizione dei propri fratelli nell'Episcopato, a riguardo degli argomenti che il Sommo Pontefice ha stabilito di trattare nella convocazione del Sinodo. Per poter dare, a proposito del medesimo voto, una conoscenza il più possibile accurata, i delegati si adoperino affinché, dopo aver esposto il parere della maggioranza, presentino anche l'opinione della minoranza della propria Conferenza». V. J.I. Arrieta, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica*, I ed., Roma, 2000, p. 59.

³⁸ Per analogia si deve qui ricordare che – per ciò che riguarda l'esercizio magisteriale da parte delle Conferenze episcopali –, laddove una dichiarazione della Conferenza non sia adottata all'unanimità, essa può reputarsi atto di magistero autentico solo se ottenga la *recognitio* della Sede apostolica romana, dopo essere stata approvata dalla maggioranza qualificata (dei due terzi) dei vescovi dotati di voto deliberativo (Giovanni Paolo II, motu proprio *Apostolos Suos*, 21 maggio 1998, n. 22, in AAS 90 [1998] 641-658 e in EV, 17, 518-555). Si

Alla luce di tutto ciò, si possono comprendere le parole di Giovanni Paolo II circa le dinamiche del sinodo episcopale: «Ogni Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è una forte esperienza ecclesiale, anche se nelle modalità delle sue procedure rimane sempre perfettibile. I Vescovi riuniti nel Sinodo rappresentano anzitutto le proprie Chiese, ma tengono presenti anche i contributi delle Conferenze episcopali dalle quali sono designati e dei cui pareri circa le questioni da trattare si fanno portatori. Essi esprimono così il voto del Corpo gerarchico della Chiesa e, in qualche modo, quello del popolo cristiano, del quale sono i pastori. Il Sinodo è un evento in cui si rende particolarmente evidente che il Successore di Pietro. nell'adempimento del suo ufficio, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e con tutta la Chiesa. «Spetta al Sinodo dei Vescovi – stabilisce al riguardo il Codice di Diritto Canonico - discutere sulle questioni da trattare ed esprimere propri voti, non però dirimerle ed emanare decreti su di esse, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non abbia concesso potestà deliberativa». Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il consensus Ecclesiae non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo. Proprio perché il Sinodo è al servizio della verità e della Chiesa, come espressione della vera corresponsabilità da parte di tutto l'episcopato in unione con il suo Capo riguardo al bene della Chiesa, nel dare il voto o consultivo o deliberativo i Vescovi, insieme agli altri membri del Sinodo, esprimono comunque la partecipazione al governo della Chiesa universale. Come il mio predecessore di v. m. Paolo VI, anche io ho sempre fatto tesoro delle proposte e dei pareri espressi dai Padri sinodali, facendoli entrare nel

è osservato in proposito come «il *motu proprio*, nel momento in cui richiede l'unanimità ai fini della validità ed efficacia degli atti di magistero autentico di una conferenza di vescovi, pone anch'esso un limite alla volontà della maggioranza, ma per garantire un oggetto specifico ben diverso dall'interesse del singolo, e cioè per garantire e promuovere la retta comprensione della dottrina della Chiesa nel suo sviluppo dogmatico»: A. Bettetini, *Formazione della volontà collegiale, principio democratico e verità nel diritto della Chiesa*, in Repraesentatio. *Sinodalità ecclesiale e integrazione politica*, cit., p. 165.

³⁹ Arrieta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 267-268. Su questo punto si veda J. Ratzinger, *Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia*, trad. it., Milano, 1987, pp. 59-61; cfr. anche G. Canobbio, *Libertà di parola e sinodalità tra diritto e responsabilità*, Apostolicam actuositatem,

Roma 2017.

processo di elaborazione del documento che raccoglie i risultati del Sinodo, e che proprio per questo amo qualificare come «post-sinodale»⁴⁰. Nello stesso senso, del resto, si è espresso Papa Francesco nel già citato Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi del 17 ottobre 2015. Ha infatti affermato l'attuale Pontefice che «una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare "è più che sentire". È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7). Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa. Il cammino sinodale inizia ascoltando il Popolo, che «pure partecipa alla funzione profetica di Cristo», secondo un principio caro alla Chiesa del primo millennio: «Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet». Il cammino del Sinodo prosegue ascoltando i Pastori. Attraverso i Padri sinodali, i Vescovi agiscono come autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa, che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso mutevoli dell'opinione pubblica. Alla vigilia del Sinodo dello scorso anno affermavo: «Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono dell'ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama». Infine, il cammino sinodale culmina nell'ascolto del Vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come «Pastore e Dottore di tutti i cristiani»: non a partire dalle sue personali convinzioni, ma come supremo testimone della fides totius Ecclesiae, «garante dell'ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa»41.

3. Interazione tra il sinodo ed il Collegio dei cardinali

L'esperienza del sinodo iniziò nel 1967 e si sviluppò in modo costante così che, fino al 2014, in quarantasette anni si ebbero – tra assemblee ordinarie, straordinarie e speciali –, ventisei sinodi, quasi uno ogni due anni⁴². In nessuno di questi sinodi il pontefice si avvalse della possibilità,

⁴⁰ Giovanni Paolo II, esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, in AAS 96 (2004) 825-924 e in EV, 22, 506-741. Quello citato è il numero 58.

⁴¹ Francesco, Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, cit.

⁴² Si veda N. Eterović (ed.), *Il sinodo dei vescovi. 40 anni di storia. 1965-2005*, Città di Castello (PG), 2005; Id., *Sinodi continentali. I consigli speciali del sinodo dei vescovi*, Città del Vaticano, 2013; Id., *Joseph Ratzinger. Benedetto XVI e il sinodo dei vescovi*, Città del Vaticano, 2014.

prevista sia dal Motuproprio istitutivo che dal can. 343 del *Codex*, di delegare al sinodo potestà deliberativa. Vero è che il papa pubblicò numerose esortazioni apostoliche postsinodali, composte più sulla base delle proposizioni presentate dal sinodo che non dei singoli interventi svolti nell'aula sinodale.

Nel contempo andava sviluppandosi nella prassi, sempre a livello centrale, un nuovo coinvolgimento del Collegio dei cardinali, attraverso la convocazione a Roma, da parte del papa, di riunioni plenarie dei cardinali. In un certo senso, queste «plenari» erano presentate come munite di una fisionomia distinta dal tradizionale istituto dei concistori; ciò sembrerebbe trasparire chiaro fin dalla prima riunione, voluta e celebrata da Giovanni Paolo II tra il 5 e il 9 novembre 1979. Nel discorso inaugurale il Papa, già allora, rivelava come la richiesta che i cardinali venissero tutti convocati a Roma, al di fuori dell'evento della sede vacante, fosse emersa durante le congregazioni preparatorie dei conclavi del 1978. In quell'occasione il Papa tracciava un certo statuto di tali plenarie. I cardinali non solo prestavano il loro aiuto al papa, «in modo continuo e costante», in quanto appartenenti alla Curia romana, ma, tutti, condividevano con lui la «comune sollecitudine per la Chiesa» in forza del loro inserimento nel clero romano. Se guesta idea era consolidata nel Codex allora vigente⁴³, il Papa aggiungeva, come ulteriore fondamento alle plenarie cardinalizie, la «collegialità vescovile e pastorale, che è in vigore da oltre mille anni»44. Il riferimento del Collegio cardinalizio al principio di collegialità episcopale era estraneo sia al Codex del 1917 che ai documenti del Vaticano II, i quali, del resto, questo Collegio non l'avevano mai nominato. Esso, però, corrispondeva ad alcune, più o meno percettibili, trasformazioni disciplinari che lo avevano riguardato fin dalla vigilia del Concilio oltre che ad alcuni interventi dottrinali⁴⁵.

Per le trasformazioni nella disciplina va ricordato anzitutto come, alla vigilia del Concilio, Giovanni XXIII avesse stabilito che tutti i cardinali venissero consacrati vescovi⁴⁶. Paolo VI poi, prima della fine del Concilio,

⁴³ Can. 230 Codex 1917.

⁴⁴ Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla riunione plenaria del Sacro Collegio dei cardinali*, 5 novembre 1979, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II, 2, 1979, 1060-1069 e in AAS 71 (1979), 1447-1457.

⁴⁵ Per il dibattito sull'alternativa tra «riforma del collegio cardinalizio o creazione di un "Consilium episcoporum centrale"» Cfr. Faggioli, *Il vescovo e il Concilio. Modello episcopale e aggiornamento al Vaticano II*, cit., pp. 403-406.

⁴⁶ Giovanni XXIII, motu proprio *Cum gravissima*, 15 aprile 1962, in AAS 54 (1962) 256-258. Nel discorso dopo il rito di consacrazione, il successivo 19 aprile 1962, il Papa non accenna in alcun modo alla valenza che l'atto poteva avere nei confronti del Collegio episcopale, convocato a Concilio, e sottolinea la «parificazione di tutti i componenti il Sacro Collegio dei Cardinali in una stessa dignità di Ordine sacro, di episcopale sacramento, e di funzioni altissime nel servizio del governo pontificale in cooperazione al Supremo Gerarca della Santa Chiesa Cattolica Apostolica e Romana» (ivi, 286-290).

forniva una nuova legittimazione alla presenza dei patriarchi orientali nel Collegio dei cardinali stabilendo la recisione del loro legame con la Chiesa romana, significato nella titolarità di una diocesi suburbicaria o nell'appartenenza al clero romano⁴⁷.

Per l'elaborazione dottrinale⁴⁸, anzitutto sul piano della ricostruzione e dell'interpretazione storica, va ricordato certamente uno studio di Congar, pubblicato verso la fine del Concilio e nel quale egli parlava di una progressiva «confisca», da parte dell'«ideologia del collegio dei cardinali», della teologia della collegialità episcopale⁴⁹. Qualche anno dopo, Giuseppe Alberigo pubblicava un volume dedicato all'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo e nel quale si accentuava l'osmosi, se non la sostituzione, attuatasi nel secondo millennio, tra lo statuto del cardinalato e la tradizione sinodale riferita al Collegio apostolico e quindi all'episcopato⁵⁰. Questo lavoro di Alberigo, in chiusura, metteva in rilievo il pensiero dell'Autore sul venir meno di qualunque base dottrinale alla persistenza del collegio cardinalizio e sul «riassorbimento della sua giustificazione ecclesiologica nel suo alveo proprio e autentico, quello della dottrina sull'episcopato e sulla sua natura collegiale»⁵¹. Nel volume, poi, viene riportata la significativa discussione seguita ad un articolo di Karl Rahner che, nel 1963, configurava, per il Collegio cardinalizio, una nuova base di legittimazione, a partire dalla sua funzione elettorale; in tale funzione, il Collegio doveva reputarsi quale «rappresentanza dell'intero episcopato»52.

Un lento avvicinamento del Collegio cardinalizio alle ragioni della collegialità episcopale pareva quindi indubbio e l'inserimento di esso tra le manifestazioni della collegialità affettiva divenne, poi, un tema ricorrente anche nell'elaborazione del magistero⁵³. Tra tutti gli interventi

⁴⁷ Paolo VI, motu proprio *Ad purpuratorum patrum*, 11 febbraio 1965, in AAS 57 (1965) e in EV, 2, 388-391; in forza degli articoli I e II i patriarchi orientali inseriti nel Collegio cardinalizio sarebbero stati inseriti nell'ordine episcopale, non sarebbero divenuti titolari di una chiesa suburbicaria e neppure sarebbero stati ascritti al clero romano («nec ad clerum Urbis pertinebunt»).

⁴⁸ Se n'è occupata recentemente, con ricostruzione archivistica, A. Sammassimo, Cardinalato e collegialità. Codificazione del XX secolo, Milano, Educatt, 2012.

⁴⁹ Y. M.-J. Congar, Notes sur le destin de l'idée de collégialité épiscopale en Occident au Moyen Age (VIIe-XVIe siècles), in La collégialité épiscopale, introd. di Y. M.-J. Congar, Parigi, Du Cerf, 1965, spec. p. 118 ss.

⁵⁰ Cfr. G. Alberigo, *Cardinalato e collegialità*, Firenze, Vallecchi, 1969, pp. 187-198. 51 Ivi, p. 211.

⁵² Ivi, pp. 201-203.

⁵³ Nella prima intervista dopo l'elezione papa Francesco accomuna, nel principio generale della sinodalità, i concistori e i sinodi: A. Spadaro, *Intervista* a papa Francesco, in Civiltà cattolica, 2013, 164, p. 458. In un discorso alla Curia romana del 28 giugno 1980, Giovanni Paolo II interponeva il collegio cardinalizio, come espressione della collegialità episcopale, tra il sinodo dei vescovi e le conferenze nazionali dei vescovi: AAS, 72 (1980) 646-647. Più difficile trovare riferimenti al principio di collegialità episcopale nei discorsi che

in tal senso, per ampiezza sembra da ricordare l'omelia che Giovanni Paolo II tenne durante il concistoro del 26 novembre 1994; in essa egli accostava, in una linea di continuità nella collegialità episcopale, collegio dei cardinali e sinodo dei vescovi:

Il Collegio cardinalizio nella sua attuale composizione esprime, assai significativamente, l'unità e l'universalità del popolo di Dio e, soprattutto negli ultimi anni, si è arricchito della crescente presenza di presuli di molte nazioni di ogni Continente: nella schiera dei nuovi cardinali sono rappresentate ben ventiquattro nazioni di ogni parte del mondo. La comunione dell'intero gregge di Dio, nutrito da Cristo, principe dei pastori (cf. Lumen gentium, 6), viene così a rispecchiarsi, in certo modo, nel Collegio cardinalizio, la cui istituzione è molto importante dal punto di vista della tradizione collegiale della Chiesa. La dimensione collegiale, costitutiva ed essenziale per l'episcopato, trova in effetti una manifestazione eminente ed esemplare nei cardinali stretti intorno al Successore di Pietro. Questa dimensione collegiale, originaria ed intrinseca alla successione apostolica, è andata sviluppandosi nel corso dei secoli, in connessione con la storia della Chiesa e vive oggi un momento particolarmente felice di riscoperta della sua genuinità e di acquisizione di nuove potenzialità. Ciò vale anche per quella sua peculiare espressione che è costituita dal Collegio dei Cardinali: oltre ad abbracciare, per così dire, il mondo intero, esso, grazie alle maggiori possibilità di comunicazione e di incontro, sviluppa oggi in maniera più costante ed efficace il suo servizio. Comunione, collegialità e comunicazione vanno insieme: la comunicazione al servizio della collegialità e la collegialità al servizio della comunione. Singolare espressione della comunione ecclesiale, ed in particolare della collegialità episcopale, è senza dubbio il Sinodo dei Vescovi. Il Concilio Vaticano II, come pure il mio venerato predecessore il Servo di Dio Paolo VI, hanno operato attivamente perché tale istituzione acquistasse sempre più vigore e consistenza. Si è registrato così, negli anni del post-Concilio, un provvidenziale sviluppo della dimensione sinodale della Chiesa, i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti. La chiamata alla dignità cardinalizia del Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi va vista, oltre che come riconoscimento alla persona, come un'ulteriore tappa di tale incremento. Lo sviluppo della "sinodalità" nella Chiesa, in cui si rispecchia visibilmente la collegialità dell'intero Episcopato, procede di pari passo con la tradizione dei Concistori ordinari e straordinari. Nei sedici anni del mio servizio pastorale, ho avuto occasione di convocare sei Concistori ordinari e cinque straordinari, l'ultimo dei quali ha avuto luogo nel giugno scorso ed è stato dedicato alla preparazione del Grande Giubileo

Benedetto XVI rivolgeva ai cardinali in occasione dei concistori per la creazione di cardinali da lui celebrati. Si veda comunque il Discorso del 16 aprile 2007 in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, III, 1, 2007, pp. 678-679.

dell'Anno 2000. Da quella riunione ho tratto molti elementi per la stesura della Lettera Apostolica *Tertio millennio adveniente*⁵⁴.

Questo avvicinamento non trovò, però, rilevante spazio nei documenti generali normativi riguardanti direttamente il Collegio dei cardinali. Nel Codex del 1983, anzi, il can. 334 sembra distinguere nettamente l'azione del sinodo, come forma della cooperazione episcopale, da quella dei cardinali, accomunata all'aiuto, offerto al papa, proveniente da «altre persone» ed istituzioni. Nella costituzione apostolica sulla Curia romana, un semplice articolo prospetta l'eventualità di un «concistoro plenario» dei cardinali, disciplinato da una lex propria che mai venne emanata⁵⁵. Nella costituzione apostolica sulla vacanza della Sede apostolica e sull'elezione del papa, poi, non un accenno viene fatto al principio di collegialità episcopale, mentre viene accentuato il carattere romano del Collegio ⁵⁶. Vero è ancora che papa Francesco, nel formalizzare con proprio chirografo la struttura e le funzioni di un organismo consultivo già prima insediato, ne attribuiva l'ispirazione all'auspicio, formulato nelle Congregazioni cardinalizie anteriori al conclave del 2013, di creare un «ristretto gruppo di Membri dell'Episcopato» che fosse «espressione della comunione episcopale e dell'ausilio al munus petrinum che l'Episcopato sparso per il mondo può offrire»; il Consiglio era formato da soli cardinali⁵⁷. Lo stesso (parziale) avvicinamento ha lasciato sospesa una definizione dei confini tra le funzioni consultive del sinodo e quelle del Collegio cardinalizio. Il problema era stato posto dallo stesso Giovanni Paolo II nel discorso del 5 novembre 1979⁵⁸.

_

⁵⁴ Giovanni Paolo II, Discorso in occasione del Concistoro per la creazione di 30 nuovi cardinali, 26 novembre 1994, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 2, 1994, pp. 883-884.

⁵⁵ Giovanni Paolo II, costituzione apostolica *Pastor bonus.*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) e in EV, 11, 492-635, art. 23. Per un rapporto di identità tra concistoro straordinario, previsto dal *Codex*, e concistoro plenario, previsto dalla Costituzione apostolica, v. Arrieta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 295. Sulle questioni legate alla *lex propria* del Collegio cardinalizio cfr. A. Sammassimo, De iure condendo: *una* lex propria *per il Collegio cardinalizio*, in *Jus*, 2013, 60, spec. pp. 325-329.

⁵⁶ Giovanni Paolo II, costituzione apostolica *Universi dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in AAS 88 (1996) 305-343 e in EV, 15, 98-171.

⁵⁷ Francesco, Chirographum quo instituitur Consilium Cardinalium ad adiuvandum Romanum Pontificem in Universali Ecclesia gubernanda adque suscipiendum consilium emendationis Constitutionis Apostolicae «Pastor Bonus» de Curia Romana, 28 settembre 2013, in AAS 105 (2013) 875-876. Sulle implicazioni di tale Chirografo in ordine al rapporto collegio cardinalizio-sinodo, si vedano alcune attente osservazioni in Sammassimo, op. ult. cit., pp. 321-325.

⁵⁸ In particolare si veda questo passo: «Sembra dunque che l'incontro del Collegio cardinalizio nell'autunno di quest'anno possa con profitto, occuparsi di un esame, almeno sommario, di alcuni problemi un po' diversi da quelli sui quali lavora il Sinodo dei vescovi. Questi problemi, che in modo introduttivo desidero per lo meno delineare, sono importanti, data la situazione della Chiesa universale, e al tempo stesso sembrano

L'esperienza pluridecennale delle assemblee sinodali, d'altra parte, è stata talvolta oggetto di rilievi critici⁵⁹. Lo stesso papa Francesco, nell'intervista cit., attestando piena considerazione al principio tradizionale canonico delle consultazioni, «reali, non formali»⁶⁰, aveva modo di esplicitare un pensiero preciso non solo sulla metodologia dei sinodi, ma anche sul principio sinodale nella sua rilevanza generale. Il Papa, in particolare, manifestava l'esigenza che concistori e sinodi vengano resi «meno rigidi nella forma»⁶¹, aggiungendo come forse sia «il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica»⁶². In questi due contesti sembra che il Papa si riferisca all'interazione tra primato ed episcopato e, dunque, al tema dell'esercizio della collegialità episcopale. Tuttavia egli andava oltre, auspicando una sinodalità «vissuta a vari livelli» e indicandone come attori «la gente, i Vescovi e il Papa»⁶³.

essere più strettamente collegati col ministero del Vescovo di Roma, che non quelli che devono costituire il tema del Sinodo dei vescovi. È ovvio che qui non si può parlare di alcuna rigorosa delimitazione. Subito all'inizio, desidero anche rilevare che, oltre alle questioni che fra poco presenterò da parte mia, conto sulle proposte, che avanzeranno e illustreranno i singoli partecipanti a questo nostro consesso. Prevediamo per questo un dovuto spazio nell'ordine delle nostre sedute. Questo ordine, contrariamente a quanto avviene nel Sinodo dei vescovi, non si basa su alcuno statuto particolare». Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti alla riunione plenaria del Sacro Collegio dei cardinali, 5 novembre 1979, cit. (v. sopra, nota 59). Sui rapporti tra sinodo e collegio cardinalizio si cfr. Milano, Il sinodo dei vescovi, cit., pp. 371-381.

⁵⁹ Cfr., in relazione alla fase storica di realizzazione del sinodo, A. Indelicato, Dal concilio al Sinodo dei vescovi: cronaca di una scelta annunciata?, in A. Melloni-S. Scatena (ed.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact, cit., pp. 237-261, nonché Id., Il sinodo dei vescovi. La collegialità sospesa (1965-1985), cit., spec. pp. 352-361. Si veda anche G. Alberigo, concilio, in G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich (cur.), Teologia (Dizionari San Paolo), cit., pp. 285-287. Per Legrand «attualmente il Sinodo non può gestire né la propria periodicità, né il proprio ordine del giorno, né la pubblicazione delle sue risoluzioni, né la propria composizione (per esempio, il Sinodo speciale per l'America Latina del 1997 comprendeva solo 136 membri che erano stati eletti da loro pari, mentre gli altri 161 erano membri ex officio o designati dal papa)»: Legrand, Le riforme di Francesco, cit.,

- ⁶⁰ Spadaro, *Intervista a papa Francesco*, cit., p. 458.
- ⁶¹ Spadaro, *Intervista a papa Francesco*, cit., ivi.
- 62 Spadaro, Intervista a papa Francesco, cit., p. 466.

63 Ivi. Si veda anche quanto già affermava il c.d. Documento di Ravenna (13 ottobre 2007) a proposito della nozione di conciliarità: "Il termine conciliarità o sinodalità deriva dalla parola «concilio» (synodos in greco, concilium in latino), che denota soprattutto un raduno di Vescovi che esercitano una particolare responsabilità. Tuttavia, è anche possibile comprendere il termine in un'accezione più ampia, nel senso di tutti i membri della Chiesa (cfr. il vocabolo russo sobornost). [...] «conciliarità» nel suo significato secondo il quale ciascun membro del Corpo di Cristo, in virtù del battesimo, ha il suo spazio e la sua propria responsabilità nella koinônia (communio in latino) eucaristica. La conciliarità riflette il mistero trinitario ed ha il suo fondamento ultimo in tale mistero. Le tre persone della Santa Trinità sono «enumerate», come afferma Basilio il Grande (Sullo Spirito Santo, 45), senza che la designazione come «seconda» o «terza» persona implichi una diminuzione o una subordinazione.

Qui il Papa manifesta notevole interesse per la disciplina dell'Oriente ortodosso, relativamente sia all'esercizio della collegialità episcopale che alla pratica sinodale, traendone un interrogativo per quanto riguarda l'esercizio del *munus petrinum*: «Come conciliare in armonia primato petrino e sinodalità?»⁶⁴.

Si è già detto che a tale domanda Papa Francesco ha risposto con la costituzione apostolica *Episcopalis communio* sul Sinodo dei vescovi del 15 settembre 2018 nella quale, all'art. 1, ha tra l'altro ribadito, come primo aspetto della disciplina di tale organo, che esso è direttamente sottoposto al Romano Pontefice, che ne è il Presidente.

4. Un metodo rinnovato

Alla luce di quanto avvenuto negli ultimi decenni sembra chiaro come lo sforzo dei Pontefici, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI a Francesco, sia teso non a superare il principio gerarchico che vede i vescovi come «araldi» e «dottori autentici» della fede (*Lumen gentium*, 25), ma ad integrare tale principio con la pratica della consultazione dei fedeli.

Ci si può interrogare su quale sia il fondamento di tale pratica della consultazione. Lo fece, ad esempio, Georges Chantraine, il quale, chiedendosi se i fedeli condividano la collegialità, dava una risposta negativa, visto che i fedeli partecipano non del sacerdozio ministeriale, ma del sacerdozio comune ⁶⁵. Egli tuttavia, con Eugenio Corecco, ammetteva una analogia tra la corresponsabilità dei fedeli vescovi e quella

Analogamente, esiste anche un ordine tra le Chiese locali, che tuttavia non implica disuguaglianza nella loro natura ecclesiale" (Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa, Documento di Ravenna su "Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. Comunione ecclesiale, Conciliarità e Autorità", n. 5, in www.vatican.va). ⁶⁴ Spadaro, *Intervista a papa Francesco*, cit., p. 465. Sempre a questo proposito, nel Documento "Sinodalità e Primato nel Primo Millennio: verso una comune comprensione nel servizio all'unità della Chiesa" - firmato a Chieti il 21 settembre 2016 nel corso della quattordicesima sessione plenaria della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa - si afferma che l'eredità comune di principi teologici, disposizioni canoniche e pratiche liturgiche del Primo Millennio "costituisce un punto di riferimento necessario e una potente fonte d'ispirazione sia per i cattolici sia per gli ortodossi, mentre cercano di curare la ferita della loro divisione all'inizio del terzo millennio. Sulla base di questa eredità comune, entrambi devono riflettere su come il primato, la sinodalità e l'interrelazione che esiste tra loro possono essere concepiti ed esercitati oggi e nel futuro" (Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa, "Sinodalità e primato nel primo millennio", in: Il Regno-Documenti LXI 2016 17, 576).

Su tale linea di sviluppo, cfr. da ultimo Saint Irenaeus joint Orthodox-Catholic working group, *Servire la comunione: Ripensare il rapporto tra primato e sinodalità*, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (Bi) 2019.

⁶⁵ G. Chantraine, Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?, in Nouvelle revue theologique, 1991, 113, p. 357.

dei fedeli laici, fondata non sulla collegialità, «forma propria della comunione presso i successori degli Apostoli», né sul potere d'ordine, ma sul potere, comune a tutti i fedeli, di accedere a Dio attraverso la fede e il battesimo. Questo potere è fondamento della comunione e la sinodalità, in tale contesto, può essere definita come la capacità di tutti i fedeli, talvolta il diritto, di essere coinvolti nei momenti sinodali. I fedeli possono esprimere quel consensus, che attesta il sensus fidei⁶⁶, attraverso questi momenti, o meglio anche attraverso questi momenti⁶⁷, se si presta attenzione alle dinamiche ecclesiali della recezione e della consuetudine⁶⁸. Il n. 12 della cost. Lumen gentium fa da sfondo agli istituti partecipativi che consentano un genuino accertamento del senso della fede e bisognerebbe ricordare ancora le parole del commento, ormai classico, che ne faceva Gérard Philips, il quale, tra l'altro, annotava: «Il senso della fede non è una questione di puro entusiasmo, ma una conoscenza per assimilazione, adattamento, conformità o connaturalità, avrebbe detto san Tommaso. Non può essere confuso con il magistero, né essere assorbito da questo. Al contrario, esso compenetra lo spirito dei credenti per farli vivere nella stessa luce che anima l'autorità docente. In altri termini, il senso della fede è il senso dell'intera Chiesa e non di una delle sue parti, né superiore né inferiore sulla scala gerarchica: è il senso della totalità»; e ancora: «Forse non tutti sanno che, a partire dal Concilio di Trento, i principali teologi che parlano della credenza universale della comunità non esitano minimamente ad accettare la infallibilitas in credendo: così Melchior Cano, Roberto Bellarmino, Gregorio di Valenza, Suarez, Gonet, Billaurt e i loro continuatori. Di più, nella loro argomentazione essi partono spesso dall'infallibilità della comunità ecclesiale – dunque in credendo – per dedurne l'infallibilità della gerarchia – in docendo. In ciò non vedono alcun pericolo per l'autorità

_

⁶⁶ Ivi, pp. 357-359.

⁶⁷ Sembra significativo il dire che «la sinodalità, al contrario della realtà indicata dal termine sinodo, non è un dato storico, ma una categoria con la quale si indicano alcune proprietà della vita della chiesa a partire dal dato storico che vede, senza mettere in conto i precedenti testimoniati dal libro degli *Atti*, per lo meno a partire dal II secolo e fino ai nostri giorni, la celebrazione di adunanze finalizzate alla comune decisione su questioni dottrinali e/o disciplinari, sia a livello della singola chiesa locale, sia a livello di più chiese vicine e unite a vari livelli, sia a livello universale di tutta la chiesa»: G. Ruggieri, *I sinodi tra storia e teologia*, in Associazione Teologica Italiana (ed.), *Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi*, cit., p. 131. Sulla questione del rapporto tra *consensus* e polo consultivo, cfr. anche P. Tremolada, *L'arte del camminare insieme. Riflessioni sulla sinodalità e il consigliare nella Chiesa*, Opera San Francesco di Sales, Brescia 2018.

⁶⁸ Sulla recezione si veda, oltre a Y. Congar, *La ricezione come realtà ecclesiologica*, in *Concilium*, 1972/7, pp. 75-105, a Tillard, *Chiesa di chiese. L'ecclesiologia di comunione*, cit., p. 140 ss., anche G. Routhier, *La réception d'un concile*, Parigi, 1993, pp. 15-65. Sul rapporto tra *receptio* e consuetudine, M.C. Ruscazio, Receptio legis. *Sviluppo storico*, *profili ecclesiologici, realtà giuridica*, Napoli, 2011, pp. 226-240.

della gerarchia; non esitano neanche a dichiarare che il papa deve tener conto della convinzione unanime dei fedeli»⁶⁹.

Alla luce della tradizione più antica, dunque, nulla di nuovo, dal punto di vista del fondamento, può essere intravisto nello sforzo di attuare una consultazione dei fedeli in materia di dottrina⁷⁰; ne dà testimonianza John Henry Newman in un suo celeberrimo saggio⁷¹.

In realtà, il nuovo modo di procedere sembra, anzitutto, corrispondere all'auspicio che l'ecclesiologia di comunione si inverasse, quanto meno, in momenti di comunicazione ecclesiale interna, se non di strutture adatte allo stesso scopo, così come era stato esplicitato: «L'ecclesiologia della communio non vuole essere una teoria astratta... Essa deve diventare concreta nella vita della chiesa e condurre ivi a un'approfondita comprensione della chiesa e in particolare della liturgia, nonché a una sua forma comunicativa e dialogica rinnovata... La costruzione di una cultura comunicativa, di uno stile dialogale e di strutture comunicative, in particolare sinodali, costituisce un desiderato urgente» 72. Ancora, nel nuovo modo di procedere sembrano accostati i due principi, gerarchico e comunionale, o, meglio, viene attestato come quest'ultimo si realizzi appieno col mutuo riconoscimento, tra pastori e fedeli, nelle rispettive funzioni, in un «reciproco dare e ricevere» 73. La consultazione viene realizzata, dunque, senza modalità che in qualche modo potessero far trasparire una qualche contrapposizione tra i fedeli e i pastori, ma attraverso essi e con un metodo per certi versi inedito, esclusa qualunque dialettica tra superiori ed inferiori⁷⁴.

Un primo aspetto di tale metodo sembra realizzare la duplice rappresentanza che il vescovo svolge nella vita ecclesiale; egli, infatti,

⁶⁹ G. Philips, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della* Lumen gentium, trad. it., Milano, 1975, p. 158.

⁷⁰ Nella sua Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, Papa Francesco dice – e ciò è profondamente rilevante ai fini del nostro discorso – che il vescovo "in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo [...] soprattutto perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade" (Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium*, n. 31). La metafora dell'olfatto è evidentemente riferita al "sensus fidei fidelium", che è in qualche modo il "fiuto" del Popolo di Dio il quale "non può sbagliarsi nel credere" ("in credendo falli nequit": *Lumen gentium*, n. 12). Si può vedere una ricostruzione del *continuum* storico del concetto anche in Commissione Teologica Internazionale, *Il* sensus fidei nella vita della Chiesa, cit., numeri 22-47.

⁷¹ J.H. Newman, *Sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina*, ed. it. a cura di P. Spinucci, Brescia, 1991. Il saggio è citato anche da Chantraine, *Synodalité*, *expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, cit., p. 359, nota 79.

⁷² W. Kasper, Chiesa cattolica. Essenza, realtà, missione, cit., p. 44.

⁷³ K. Lehmann, *L'azione ecclesiale*, Milano, 1987, p. 51. Si veda anche quanto schematizzava, già nel suo articolo del 1976, Legrand, *Synodes et conseils de l'aprèsconcile*, cit., pp. 209-212.

⁷⁴ Chantraine, Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?, cit., p. 358.

rappresenta il suo popolo e, presso il popolo, rappresenta l'insieme della Chiesa⁷⁵; anzi, presso il popolo, rappresenta Cristo stesso⁷⁶.

Un ulteriore aspetto, inedito, della consultazione, sta nell'uso di un questionario presinodale reso pubblico e, come tale, facilmente accessibile a chiunque fosse interessato. Durante la presentazione del Documento preparatorio del sinodo straordinario, che si sarebbe poi celebrato nei giorni 5-19 ottobre 2014, il Segretario generale parlava di «rinnovamento metodologico», così che il sinodo risultasse «un vero ed efficace strumento di comunione attraverso il quale si esprima e si realizzi la collegialità auspicata dal concilio Vaticano II»77. Nella stessa occasione le diocesi, ossia i vescovi, venivano invitati a diffondere il Documento, con l'allegato questionario, «capillarmente nei decanati e nelle parrocchie», e ciò «al fine di ottenere dati concreti e reali sulla tematica sinodale»⁷⁸. Nella successiva presentazione (24 giugno 2014) che lo stesso Segretario generale del Sinodo preponeva all'*Instrumentum laboris*, quanto alle risposte giunte, venivano nominate anzitutto quelle provenienti dai Sinodi delle Chiese Orientali Cattoliche sui iuris, dalle Conferenze episcopali, dai dicasteri della Curia romana e dall'Unione dei Superiori generali. Ma alla Segreteria generale erano arrivate «risposte – dette osservazioni – da un numero significativo di diocesi, parrocchie, movimenti, gruppi, associazioni ecclesiali e realtà familiari, nonché quelle di istituzioni accademiche, specialisti, fedeli ed altri, interessati a far conoscere la propria riflessione» 79. Egualmente, in vista della celebrazione della XIV assemblea generale ordinaria del sinodo, che si è tenuta nei giorni 4-25 ottobre 2015, la Segreteria generale (12 dicembre 2014) trasmetteva il nuovo questionario scegliendo alcuni destinatari istituzionali (Conferenze episcopali, Sinodi delle Chiese Orientali Cattoliche sui iuris, Unione dei Superiori generali, Dicasteri della Curia romana), ma anche fornendo indicazioni per una capillare diffusione di alcuni auesiti sulla recezione della Relatio sunodi «sull'approfondimento dei temi per continuare il cammino sinodale già iniziato»80.

_

⁷⁵ Legrand, Synodes et conseils de l'après-concile, cit., p. 211.

⁷⁶ Tillard, Chiesa di chiese. L'ecclesiologia di comunione, cit., p. 225. Cfr. anche O. Condorelli, Sinodalità, consenso, rappresentanza: spunti ricostruttivi nel pensiero canonistico e teologico medievale (secoli XII-XV), in Repraesentatio. Sinodalità ecclesiale e integrazione politica, cit., pp. 55-61.

⁷⁷ Cfr. *Il Regno-doc.*, 2013, 58, p. 695. Su diversi aspetti del mutamento nel metodo sinodale si v. G. Mocellin, *Francesco-Sinodo dei vescovi: revisione generale*, in *Il Regno-att.*, 2013, 58, pp. 627-628. Cfr. anche D. Vitali, «*Un popolo in cammino verso Dio*». *La sinodalità in Evangelii gaudium*, San Paolo, Cinisello balsamo (MI) 2018. ⁷⁸ Ivi, p. 696.

⁷⁹ Cfr. Supplemento a Il Regno-doc., 2014, 59, p. 444.

⁸⁰ «Gli Organismi ecclesiali menzionati sono invitati a scegliere le modalità adeguate a tale finalità coinvolgendo tutte le componenti delle chiese particolari ed istituzioni accademiche, organizzazioni, aggregazioni laicali ed altre istanze ecclesiali, allo scopo

Teoricamente si sarebbe potuto realizzare le consultazioni in un modo più formale, ad esempio attraverso la celebrazione di sinodi diocesani o attraverso l'interrogazione di altri consigli locali organizzati in modo sistematico. Non sappiamo se una tale scelta corrisponda all'auspicio di papa Francesco che, come sopra visto, le consultazioni siano «reali, non formali». Vero è che, nella formalizzazione degli istituti di consultazione, è sempre possibile l'insidia della burocratizzazione e il conseguente pericolo che l'organizzazione non faccia dispiegare totalmente la sensibilità e il pensiero del corpo consultato. D'altronde sembra che le modalità per accertare il sensus fidei, da parte dei pastori, non possano essere totalmente previste o formalizzate, né oggetto di prescrizione; esse, demandate alla libertà pastorale, richiedono un uso delicato, tatto e discernimento⁸¹. La lettura della realtà in ordine alla recezione o alla mancata recezione di dati magisteriali dai quali la consultazione deve partire, in effetti, non è sempre immediata e richiede una ricostruzione di motivazioni fortemente interiori, così che sorgono problemi quando la maggioranza dei fedeli resta indifferente alle decisioni dottrinali o morali del magistero, o quando le rifiuta del tutto. Questa mancata recezione può essere segno di una debolezza o di una mancanza di fede da parte del popolo di Dio, provocate dall'assunzione non sufficientemente critica della cultura contemporanea. Ma in taluni casi, può essere segno che determinate decisioni sono state prese da chi ne ha autorità senza tenere in debito conto l'esperienza e il sensus fidei dei fedeli, o senza che il magistero abbia consultato a sufficienza i fedeli⁸².

Ciò nonostante, sembra che papa Francesco, con la decisione di coinvolgere i fedeli in una consultazione sui temi del sinodo, anzi sul tema principale della famiglia, abbia voluto innestare sulla pratica della collegialità episcopale un esercizio concreto di corresponsabilità e di partecipazione del popolo dei fedeli. Non pare sia stata esplicitata la

ď

di promuovere un'ampia consultazione a tutto il Popolo di Dio sulla famiglia secondo l'orientamento del processo sinodale. Una volta conclusa tale consultazione a livello locale ogni Organismo interessato dovrà inviare alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi una sintesi dei risultati raggiunti dopo Pasqua, entro il 15 aprile 2015. Pregherei Vostra Eminenza / Eccellenza di distribuire tale *Documento* alle Diocesi, invitando a diffonderlo subito capillarmente nei decanati e nelle parrocchie al fine di ottenere l'apporto di tutte le componenti del Popolo di Dio per preparare l'*Instrumentum*

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141212_lett era-lineamenta-xiv-assembly_it.html. Si cfr. anche Sinodo dei Vescovi, III Assemblea generale straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'Evangelizzazione*, Città del Vaticano, 2014, pp. 7-8.

⁸¹ Chantraine, Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?, cit., pp. 358-359. Cfr. anche S. Segoloni Ruta, Chiesa e sinodalità in E. Bordello-V. Mignozzi-D. Moretto (a cura), Il discernimento. Significati, modelli, processi, Edizioni Camaldoli, Camaldoli 2018, 163-196.

⁸² Commissione Teologica Internazionale, *Il* sensus fidei *nella vita della Chiesa*, cit., numero 123.

qualificazione dottrinale di tale scelta, qualificazione che, d'altra parte, non è detto debba essere univoca. Intendo qui riferirmi alla compiuta ricostruzione di Agostino Montan sulle diverse impostazioni dottrinali poste alla base della corresponsabilità e della partecipazione ecclesiali. Principio di fondamentale eguaglianza dei fedeli, esigenze della *communio*, pratica della sinodalità, possono essere confluiti nell'adozione del metodo ⁸³. Questo si è realizzato: in forme inedite, diremmo non canoniche in quanto non espressamente regolate dalle norme generali del *Codex* e da quelle riguardanti l'assemblea generale del sinodo dei vescovi; con modalità tali da non risultare elusivo e, tanto meno, sostitutivo della responsabilità episcopale.

Conclusioni

Dopo questa esperienza e di questa esperienza, papa Francesco ha voluto lasciare traccia nella costituzione apostolica *Episcopalis communio* sul sinodo dei vescovi, prevedendo, nella parte II, una disciplina puntuale proprio della fase preparatoria dell'Assemblea del Sinodo e dando ad essa particolare rilevanza.

Interessante sarà vedere quanto il metodo seguito per volontà del Papa, nel caso particolare, possa ripercuotersi ed in qualche modo influenzare quelle simili situazioni nelle quali, decisioni che riguardano tutta la comunità, e cioè tutti i fedeli di una porzione del popolo ecclesiale, e non singoli suoi segmenti, sembrerebbero consigliare quel coinvolgimento previo che è sicuramente garanzia di una successiva cosciente recezione⁸⁴. Ciò sembra valere, nell'oggi, in modo stringente, anche a livello di chiesa particolare, viste – per fare solo un esempio – le note criticità connesse alla scarsità delle vocazioni al ministero ordinato e al conseguente ridimensionamento numerico delle strutture pastorali. Il coinvolgimento del maggior numero di fedeli interessati nelle decisioni circa riduzioni di parrocchie e loro riorganizzazione, chiusura di chiese, e soprattutto circa la trasformazione del ruolo concreto del parroco – aspetti di vita comunitaria, questi, che toccano tutti (tangunt omnes) –, sembrerebbe

⁸³ A. Montan, Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, in Paolo Gherri (ed.), Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, cit., pp. 14-30.

⁸⁴ Sul punto si vedano le osservazioni di G. Zambon, *Riconoscimento reciproco di soggettività tra laici e ministri ordinati in ordine ad una forma sinodale di chiesa*, in Associazione Teologica Italiana (ed.), *Chiesa e sinodalità*. *Coscienza, forme, processi*, cit., per il quale la pratica della sinodalità ecclesiale «offre vantaggi dal punto di vista teologico e pastorale; favorisce la conversione pastorale e il passaggio da criteri di esclusione, di contrapposizione e di separazione a criteri di inclusione e di gradualità» (ivi, p. 207).

auspicabile anche al fine di favorire una recezione non apparente o contrassegnata da un sostanziale disimpegno⁸⁵.

Papa Francesco sembra aver indicato una strada in tal senso quando, nel saluto ai padri sinodali all'inizio della prima congregazione generale del sinodo straordinario (6 ottobre 2014), ringraziava i chierici ed i religiosi presenti al sinodo, ma anche i laici e le laiche per la loro partecipazione «che arricchisce i lavori e lo spirito di *collegialità* e di *sinodalità*». A tutti (i presenti) ricordava: «voi portate la voce delle Chiese particolari, radunate a livello di Chiese locali mediante le Conferenze Episcopali. La Chiesa universale e le Chiese particolari sono di istituzione divina; le Chiese locali così intese sono di istituzione umana. Questa voce voi la porterete in *sinodalità*. È una grande responsabilità: portare le realtà e le problematiche delle Chiese, per aiutarle a camminare su quella via che è il Vangelo della famiglia»⁸⁶.

Keywords: Synodality, Synod of Bishops, collegiality, Church, canon law

Abstract: Synodality is a constitutive element of the Church and offers us the most appropriate interpretive framework for understanding the hierarchical ministry itself. Saint John Chrysostom says that "Church and Synod are synonymous": it means that, within the Church, no one can be "raised up" higher than others. On the contrary, in the Church, it is necessary that each person "lower" himself or herself, so as to serve our brothers and sisters along the way. A synodal Church is a Church which listens, which realizes that listening "is more than simply hearing". It is a mutual listening in which everyone has something to learn. The faithful people, the college of bishops, the Bishop of Rome: all listening to each other, and all listening to the Holy Spirit, the "Spirit of truth" (Jn 14:17), in order to know what he "says to the Churches" (Rev 2:7). The Synod of Bishops is the point of convergence of this listening process conducted at every level of the Church's life. It is "in some manner the image" of an Ecumenical Council and reflects its "spirit and method". From the beginning of His ministry as Bishop of Rome, Pope Francis sought to enhance the Synod, which is one of the most precious legacies of the Second Vatican Council. For Blessed Paul VI, the Synod of Bishops was meant to reproduce the image of the Ecumenical Council and reflect its spirit and method. Pope Paul foresaw that the organization of the Synod could "be improved upon with the passing of time". Twenty years later, Saint John Paul II echoed that thought when he stated that "this instrument might be further improved. Perhaps collegial pastoral responsibility could be more fully expressed in the Synod". In 2006, Benedict XVI approved several changes to the Ordo Synodi Episcoporum, especially in light of the provisions of the Code of Canon Law and the Code of Canons of the Eastern Churches, which had been promulgated in the meantime. In 2018 Pope Francis, with the Apostolic Constitution Episcopalis communio, has profoundly renewed the Synod of

_

⁸⁵ Severino Dianich lamentava uno scarso riconoscimento alla corresponsabilità decisionale in quegli spazi ecclesiali nei quali questa sia possibile oltre una semplice partecipazione per consultazione. A similitudine di quanto già avviene nelle associazioni e negli istituti religiosi, egli ne auspicava quindi un'estensione anche alle strutture «fondamentali» di parrocchie e diocesi: Dianich, *sinodalità*, in G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich (cur.), *Teologia* (Dizionari San Paolo), cit., pp. 1529-1530.

⁸⁶ Sinodo dei Vescovi, III Assemblea generale straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'Evangelizzazione*, cit., p. 14.

JUS- ONLINE 6/2020 ISSN 1827-7942

Bishops, inserting it within the framework of *synodality* as a constitutive dimension of the Church, at all levels of her existence.